

CAMERA DEI DEPUTATI N. 582

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del deputato **PALMIZIO**

Abrogazione dell’articolo 116 della Costituzione e degli statuti speciali regionali nonché disposizioni in materia di accorpamento delle regioni

Presentata il 28 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — In una situazione di avversa congiuntura economica che, inevitabilmente, non ha potuto che inasprire il sentimento di insofferenza verso un sistema che si mostra sempre più inadeguato a fornire risposte, si ritiene ormai improcrastinabile un intervento legislativo volto a ridimensionare strutturalmente l’articolazione istituzionale del nostro Paese, al fine di restituire all’azione politica l’autorevolezza indispensabile a proporre le misure necessarie per affrontare la crisi.

Il sistema politico e istituzionale, nel suo complesso, è ritenuto anacronistico, lento e costoso. Di conseguenza, la presente proposta di legge costituzionale riprende una generale richiesta dei cittadini di adeguare il funzionamento della politica a nuovi parametri di rigore finanziario, di semplificazione delle istituzioni e di effi-

cienza decisionale, necessari per l’auspicata ripresa economica.

È di tutta evidenza come la spesa pubblica improduttiva sia il primo nemico del nostro sistema economico e sociale. Le ultime manovre finanziarie, mettendo in atto modesti tagli sui costi strutturali e limitandosi ad arginare lo spettro del debito con l’imposizione di una maggior pressione fiscale ai cittadini, non hanno fatto che oscurare ogni orizzonte di crescita e di sviluppo della nostra economia.

La presente proposta di legge costituzionale è tesa a promuovere modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione concernenti, in particolare, l’accorpamento delle regioni. Tale proposta persegue il duplice obiettivo della riduzione della spesa pubblica e dell’accrescimento dell’efficienza dell’apparato amministrativo.

La necessità di una riorganizzazione della « forma dello Stato » emerge in maniera sempre più evidente se si osservano le trasformazioni economiche e politiche in corso a livello internazionale e si riflette sui persistenti nodi problematici della situazione italiana. Per poter cogliere le sfide lanciate dai mercati internazionali, è necessario fare affidamento sulle capacità del sistema territoriale di mantenere, promuovere e attrarre attività economiche, risorse finanziarie e umane. Di qui la necessità di avere istituzioni regionali in grado di esercitare un ruolo forte e autonomo nel governo dei fenomeni economici e sociali, per mezzo di adeguati strumenti legislativi, operativi e finanziari. È dunque necessario un nuovo regionalismo per la gestione dello sviluppo del Nord come del Sud, attribuendo alle forze di governo regionali le responsabilità e la gestione delle scelte di sviluppo.

I fondamentali criteri di razionalità economica che possono garantire e guidare il nuovo disegno giuridico e geografico delle regioni italiane postulano l'autonomia finanziaria come fondamento dell'autogoverno regionale, basato su dimensioni territoriali che possano favorire progetti di sviluppo economico sul lungo termine.

La presente proposta di legge prefigura una conseguente ripartizione del territorio nazionale in tre grandi regioni, che — salve le scelte specifiche di determinazione delle circoscrizioni territoriali, rimesse dall'articolo 1 a una successiva legge costituzio-

nale — risulterebbero naturalmente dall'unione dei seguenti tre gruppi di regioni:

1) Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia (23.376.208 abitanti, 97.796 chilometri quadrati di superficie);

2) Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Sardegna (18.069.625 abitanti, 104.993 chilometri quadrati di superficie);

3) Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, (19.236.297 abitanti, 98.929 chilometri quadrati di superficie).

Per questa estesa riorganizzazione si ritiene necessario un procedimento costituzionale speciale, in deroga alle disposizioni dell'articolo 132 della Costituzione, evidentemente destinate a regolare modifiche territoriali minori, con un procedimento la cui complessità renderebbe impossibile attuare un ridisegno complessivo della geografia istituzionale e amministrativa della Repubblica.

Per quanto riguarda, invece, le regioni a statuto speciale, si ritengono ormai superate le particolari necessità, legate al dopoguerra, che ne hanno determinato la nascita. Oggi, la tutela delle specificità culturali non può più fondarsi su « speciali » trattamenti finanziari e fiscali. Pertanto, gli articoli 2 e 3 della presente proposta di legge costituzionale prevedono l'abrogazione dell'articolo 116 della Costituzione e, correlativamente ad essa, dei vigenti statuti speciali.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

(Disposizioni per il riordino dell'organizzazione territoriale della Repubblica e l'unificazione delle regioni esistenti in tre regioni).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, con legge costituzionale presentata dal Governo alle Camere, in deroga alle disposizioni dell'articolo 132 della Costituzione, si provvede al riordino dell'organizzazione territoriale della Repubblica mediante l'unificazione delle regioni esistenti in tre regioni, con la determinazione delle loro circoscrizioni territoriali e con l'adozione delle necessarie disposizioni transitorie.

ART. 2.

(Abrogazione dell'articolo 116 della Costituzione).

1. L'articolo 116 della Costituzione è abrogato.

ART. 3.

(Abrogazione degli statuti speciali della Regione siciliana e delle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia).

1. Sono abrogati:

a) lo statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

b) lo statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

c) lo statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

d) il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

e) lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

f) la X disposizione transitoria e finale della Costituzione.

ART. 4.

1. Le disposizioni degli articoli 2 e 3 acquistano efficacia alla data di entrata in vigore della legge costituzionale prevista dall'articolo 1.

